# REGOLAMENTO (CEE) N. 1352/92 DELLA COMMISSIONE

**del 26 maggio 1992**

**recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco in Francia al termine della campagna 1991/1992**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1582/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali (3), ha stabilito le norme in materia;

considerando che il periodo di intervento per il granturco termina il 31 maggio; che tale limitazione, tenendo conto dell'incertezza degli sbocchi sul mercato, è tale da incentivare gli operatori ad offrire forti quantitativi di granturco all'intervento alla fine del mese di maggio, quantitativi per i quali esistono ancora alcune possibilità di smaltimento sul mercato dopo tale data; che si può ovviare a tale situazione offrendo una possibilità di acquisto all'intervento di questo cereale nel mese di giugno 1992; che occorre tuttavia limitare alla Francia tale possibilità, tenendo conto della produzione eccedentaria di granturco in tale paese;

considerando che le condizioni dell'acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (5), dal regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2642/91 (7) e dal regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento del settore dei cereali (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92 (9);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1582/86, l'organismo d'intervento francese acquista i quantitativi di granturco offertigli nel periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno 1992.

2. Il prezzo da pagare è il prezzo di acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 fissato per la campagna 1991/1992, aumentato di sette maggiorazioni mensili, espresse in moneta nazionale sulla base del tasso rappresentativo applicabile il 31 maggio 1992.

3. Salve le disposizioni del paragrafo 2, l'acquisto è eseguito conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1581/86, (CEE) n. 1569/77 e (CEE) n. 1570/77. Tuttavia, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1569/77, l'ultima consegna di granturco offerto all'intervento in applicazione del presente regolamento è effettuata entro e non oltre il 15 settembre 1992.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 38.
(4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
(6) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.
(7) GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 20.
(8) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.
(9) GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.